XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2734

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERGIO ROSSI

Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità degli oneri connessi ai servizi di assistenza all'infanzia

Presentata il 10 maggio 2002

Onorevoli Colleghi! – L'esigenza di disporre di adeguate strutture per l'assistenza all'infanzia è in forte crescita, a causa del nuovo contesto sociale in cui crescono oggi i bambini, caratterizzato da entrambi i genitori occupati e dalla mancanza dei nonni disponibili ad accudirli.

Sono ancora le donne che in prevalenza si occupano della casa e dei bambini, ma con grave difficoltà, a causa dei loro impegni di lavoro. Per questo motivo chiedono con insistenza maggiori servizi integrativi per l'infanzia.

Considerato il grave fenomeno della denatalità, che caratterizza il nostro Paese, generato anche dalla grande percentuale delle donne che decidono di rinunciarvi, a causa delle problematiche connesse all'assistenza dei minori, una concreta ed effi- agli asili nido e alle scuole materne pub-

ciente politica a sostegno della famiglia deve adottare strumenti di supporto alle famiglie per l'assistenza dei bambini in età pre-scolastica, sia in termini di maggiori servizi, sia in termini di supporto finanziario.

L'attuale Governo si è impegnato in una politica di ampliamento delle strutture adibite agli infanti ma, nonostante questo, la disponibilità dei posti negli asili nido e nelle scuole materne, sia comunali che statali, risulterà per alcuni anni ancora insufficiente a coprire le richieste, in particolare nelle grandi città, dove in alcuni casi i posti disponibili sono, oggi, inferiori anche del 50 per cento rispetto alle richieste.

Oltre alla carenza di posti, per l'accesso

bliche, esiste l'ulteriore limite introdotto dal cosiddetto « redditometro », che consente solo ai genitori con redditi quasi alla soglia di povertà di usufruire del servizio anche a titolo gratuito. In genere si tratta di immigrati con permesso di soggiorno oppure di « furbi » che ricorrono alle separazioni fittizie per avere un punteggio maggiore!

La conseguenza è che i genitori titolari di redditi medi non hanno la possibilità di utilizzare queste strutture pubbliche per i propri figli, pur volendo pagare la retta richiesta.

Le alternative per i genitori sono le seguenti:

- *a)* la madre rinuncia al lavoro oppure s'avvale delle aspettative;
 - b) si ricorre agli asili privati;
 - c) si ricorre alle baby-sitter.

La prima soluzione è senza dubbio una scelta che potrebbero permettersi solo le famiglie in cui l'altro coniuge percepisce un reddito più alto. Comunque la donna, se desidera lavorare, è giusto che sia messa in condizioni di poter continuare la vita lavorativa anche ai fini di costruirsi una situazione previdenziale per la vecchiaia.

La seconda soluzione sarebbe il ricorso agli asili nido o alle scuole materne private, ma sarebbe anch'essa una scelta molto onerosa, che mette in seria difficoltà i genitori titolari di redditi medi. Inoltre, pur essendo disposti a sopportare il sacrificio finanziario, spesso anche le strutture private non hanno posti sufficienti.

In tal caso, si ricorre all'altra soluzione e cioè all'assistenza a domicilio prestata dalle *baby-sitter*, il cui costo è certamente superiore alle rette di inserimento nelle idonee strutture.

Il costo di una *baby-sitter* a lungo orario è elevato, soprattutto se si regolarizza il rapporto di lavoro.

Fino a quando le strutture pubbliche per l'assistenza all'infanzia non saranno adeguate alle richieste, è necessario adottare provvedimenti che alleggeriscano l'onere delle famiglie costrette a ricorrere all'assistenza privata sia presso asili, sia a domicilio. Altrimenti, continueranno a rimanere svantaggiate nei confronti di quelle più fortunate che usufruiscono dei servizi comunali e statali.

Con la presente proposta di legge, si introduce una agevolazione fiscale per i contribuenti che ricorrono ai servizi privati di assistenza all'infanzia, consistente nella possibilità di dedurre dal reddito complessivo una parte dei costi documentati eccedenti il costo medio delle rette delle strutture pubbliche e fino ad un massimo di euro 4.200 annui per ogni figlio.

La normativa vigente, che prevede la deducibilità dei soli oneri contributivi versati agli addetti ai servizi domestici e all'assistenza domiciliare per un importo massimo di euro 1.550 all'anno, non ha risolto affatto il problema, in quanto l'onere totale che rimarrebbe a carico delle famiglie per un'assistenza a tempo pieno di un infante sarebbe comunque elevato.

Invece, l'agevolazione proposta in questa sede deve consentire alle famiglie di sopportare al massimo l'onere mensile della retta media richiesta dalle strutture pubbliche per un lungo orario, che corrisponderebbe a circa euro 380 mensili. XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Sono deducibili, fino all'importo di euro 4.200, gli oneri sostenuti per i servizi di assistenza all'infanzia sia a domicilio sia presso asili nido e scuole materne private che eccedono l'importo di 4.000 euro.

ART. 2.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 205 milioni di euro per l'anno 2002 e in 147 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14PDI.0028060